

DECRETO LEGISLATIVO

08 settembre 1999, n. 346 ⁽¹⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 4, lettera c);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in particolare gli articoli 5 e 22;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. ... ⁽²⁾.

(2) Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 2, D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis.

2. 1. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

3. 1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998, devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La comunicazione delle risultanze delle verifiche e la presentazione e attuazione dei piani di chiusura e smantellamento, ovvero di adeguamento, deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998.

4. 1. Nei comuni che non hanno già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica degli impianti, i titolari di una o più autorizzazioni di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare, entro novanta giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie valutazioni, anche di natura economica, un programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi nei successivi diciotto mesi per gli impianti situati nei comuni capoluogo di provincia o nei successivi ventiquattro mesi per quelli situati negli altri comuni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

5. 1. ... ⁽⁴⁾.

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «ufficio tecnico erariale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio tecnico di finanza».

3. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la parola: «semestrali» è sostituita dalla seguente: «annuali».

(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.